

NORMATIVA VIGENTE	<b>Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini e Mazzotti: ogg. 3449</b>
<p><b>LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42</b> <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO</b> <b>AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE</b></p>	<p>"Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)" (05 12 12).</p>
	<p>Capo I Modifiche alla l.r. 42/1995</p>
	<p>Art. 1 Sostituzione dell'art.1 della l.r. 42/1995</p>
	<p>1. L'art. 1 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:</p>
<p>Art. 1 <i>Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali</i></p>	<p>"Art. 1 Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali</p>
<p>1. <i>Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:</i></p>	<p>1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:</p>
<p>a) <i>indennità di carica e indennità di funzione;</i></p>	<p>a) indennità di carica e indennità di funzione;</p>
<p>b) <i>abrogata.</i></p>	<p>b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".
<i>c) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.</i>	
<i>2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese - rientranti tra quelli di cui al comma 8 bis dell'articolo 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 bis del D.L. 28 giugno 1995 n. 250 , convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995 n. 349 - per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.</i>	2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
	3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
	4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del d.l. 174/2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).".
	Art. 2 Modifiche alla rubrica del Capo II della l.r. 42/1995
<b>Capo II</b> <b>Indennità di carica, indennità di funzione e indennità di presenza</b>	1. La rubrica del Capo II della l.r. 42/1995 è sostituita dalla seguente: "Indennità di carica e indennità di funzione"

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	<b>Art. 3</b> Sostituzione dell'art.2 della l.r. 42/1995
	1. L'art. 2 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 2</i> <i>Indennità di carica</i>	<b>“Art. 2</b> <b>Indennità di carica</b>
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell' art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.	1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012.
2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.	2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. <i>L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o</i>	3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p><i>gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:</i>  a) <i>che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;</i>  b) <i>che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende.</i></p>	
<p>4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.</p>	<p>4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.”.</p>
<p>5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.</p>	
	<p>Art. 4  Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 42/1995</p>
	<p>1. L'art. 3 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>Art. 3</i>  <i>Trattenute sulla indennità di carica</i></p>	<p>“Art. 3  Trattenute sulla indennità di carica</p>
<p>1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, punto 4).</p>	<p>1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D. lgs. 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.</p>	<p>2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.</p>
	<p>3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'art. 2 è ridotta nella misura dell'uno per cento.</p>
	<p>4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:  a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'art. 8, comma 1;  b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica.”.
	Art. 5 Modifiche all'art. 5 della l.r. 42/1995
Art. 5 <i>Indennità di funzione</i>	
	Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 42/1995 è modificato come segue:
1. <i>Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:</i>	a) all'alinea, le parole “mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati” sono sostituite dalle seguenti: “di carica mensile lorda di cui all'art. 2”;
a) <i>al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;</i>	b) alla lettera a), le parole “pari al 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per cento”;
b) <i>al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;</i>	c) alla lettera b), le parole “pari al 22,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 33 per cento”;
c) <i>ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;</i>	d) alla lettera c), dopo le parole “nonché ai Segretari” sono aggiunte le seguenti “e ai Questori”;
d) <i>ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;</i>	e) alle lettere c) e d), le parole “pari al 12,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 19 per cento”;
e) <i>ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello</i>	f) alla lettera e), le parole “pari al 5 per cento” sono sostituite dalle

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<i>Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.</i>	seguenti: “pari al 7 per cento.”.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.	
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.	
4. <i>abrogato.</i>	
	Art. 6 Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 42/1995
	1. L'art. 6 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 6</i> <i>Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali</i>	“Art. 6 Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. <i>Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito:</i> a) <i>da un rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;</i> b) <i>da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il</i>	1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai Consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37% dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'art. 2. Tale importo è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica – o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. La quota variabile di cui al secondo periodo non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p><i>percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.</i></p>	
<p><i>2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.</i></p>	<p>2. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'art. 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</p>
<p><i>3. abrogato.</i></p>	<p>3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni di cui all'art. 3, comma 3, il rimborso di cui al comma 1, secondo periodo, è ridotto nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, secondo periodo.</p>
<p><i>4. abrogato.</i></p>	<p>4. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'art. 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1, primo periodo.</p>
<p><i>5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.</i></p>	<p>5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata nei casi di cui all'art. 3, comma 4, lettere a), b), c).”.</p>
<p><i>6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata: a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra</i></p>	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p><i>riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;</i></p> <p><i>b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.</i></p>	
<p><i>7. I richiami alla indennità di presenza dei consiglieri, contenuti nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso spese di cui al presente articolo.</i></p>	
	<p><b>Art. 7</b>  <b>Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 42/1995</b></p>
	<p>1. L'art. 8 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:</p>
<p><b>Art. 8</b>  <i>Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto</i></p>	<p><b>"Art. 8</b>  <b>Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute</b></p>
<p><i>1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.</i></p>	<p>1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.</p>
<p><i>2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto...</i></p>	<p>2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. <i>All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al venti per cento dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.</i>	3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un' indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. <i>Ai commi 2 e 3 del presente articolo come all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.</i>	4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'importo previsto all'art. 6, comma 1, primo periodo.
	5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.
	Art. 8 Abrogazione dell'art. 9 della l.r. 42/1995
	1. L'art. 9 della l.r. 42/1995 è abrogato.
<i>Art. 9</i> <i>Rimborso spese effettivamente sostenute</i>	
1. Il consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere. 2. <i>abrogato.</i> 3. <i>abrogato</i> 4. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità raggugliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

benzina super. L'indennità spetta anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 8.	
	<b>Art. 9</b> Modifiche all'art. 10 della l.r. 42/1995
<i>Art. 10</i> <i>Uso di autovetture di servizio e abbonamenti a mezzi di trasporto e a percorsi autostradali</i>	1. La rubrica dell'art. 10 della l.r. 42/1995 è sostituita dalla seguente "Uso di autovetture di servizio".
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.	2. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 42/1995 la parola "esclusivamente" è soppressa.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.	
3. <i>abrogato.</i>	
	<b>Art. 10</b> Modifiche all'art. 12 della l.r. 42/1995
<i>Art. 12</i> <i>Misura della indennità di fine mandato</i>	
1. <i>La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.</i>	1. Al comma 1 dell'art. 12 della l.r. 42/1995 dopo le parole "in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda" sono inserite le parole "di cui all'art. 2".

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

2. <i>abrogato.</i>	
3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.	
	Art. 11 Modifiche all'art. 13 della l.r. 42/1995
<i>Art. 13</i> <i>Assegno vitalizio</i>	
1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.	
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.	
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.	
	1. All'art. 13 della l.r. 42/1995 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
	"3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1,

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	della l.r. 13/2010, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012 non si applicano.”.
	Art. 12 Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. 42/1995
	1. Dopo l'art. 13 della l.r. 42/1995 è inserito il seguente:
	“Art. 13 bis
	Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
	2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
	3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.”.
	Art. 13 Modifiche all'art. 17 della l.r. 42/1995
<i>Art. 17</i> <i>Restituzione contributi versati - Ricongiunzione -</i> <i>Sospensione dell'assegno vitalizio</i>	
1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.	
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. <i>Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature.</i> L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.	
3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.	
	1. Il comma 4 dell' art. 17 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.	“4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40% dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.”.
	<b>Art. 14</b> Modifiche all'art. 24 della l.r. 42/1995
<i>Art. 24</i> <i>Opzione circa il trattamento economico</i>	
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.	
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.	
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della regione.	
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico	1. Al comma 4 dell' art. 24 della l.r. 42/1995 le parole “le indennità di

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla regione; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.</p>	<p>presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione;" sono soppresse.</p>
<p>5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.</p>	
	<p>Capo II          Modifiche alla l.r. 32/1997</p>
<p><b>LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32</b>  <b>FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI -</b>  <b>MODIFICAZIONIA ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N.</b>  <b>42</b></p>	
	<p>Art. 15          Modifiche all'art. 1 della l.r. 32/1997</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 1</i>  <i>Principi generali</i></p> <p>1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.</p>	
<p>2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare.</p>	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	1. Il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:
3. Ogni gruppo consiliare può adottare un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.	“3. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'UP. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.“
4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.	
	1. Il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:
5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi degli articoli 3 e 4, comma 5, con oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli mirano esclusivamente a verificare che i contributi assegnati ai gruppi non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attività istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge.	“5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 3, si avvale del Collegio dei Revisori, così come previsto dal comma 1, punto d), dell'art. 4 della legge regionale .... 2012.”
6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.	
7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	<b>Art. 16</b> Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 32/1997
	1. L'art. 3 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 3</i> <i>Contributi ai gruppi</i>	<b>"Art. 3</b> <b>Contributi ai gruppi</b>
1. <i>Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi costituiti da:</i> a) <i>una quota, uguale per ogni gruppo, commisurata alle esigenze di base comuni ad ogni gruppo;</i> b) <i>una quota ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo.</i>	1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174/2012.
2. <i>I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</i>	2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.
3. <i>I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.</i>	3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>3 bis <i>Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, sono destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti dal presente articolo.</i></p>	
<p>4. <i>Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2.</i></p>	<p>4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.</p>
	<p>5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4.”</p>
	<p><b>Art. 17</b>  <b>Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 32/1997</b></p>
	<p>1. L'art. 4 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>Art. 4</i>  <i>Personale dei gruppi</i></p>	<p>“<i>Art. 4</i>  <i>Personale dei gruppi</i>”</p>
<p>1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il proprio funzionamento, secondo una dotazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.</p>	<p>1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria.</p>
<p>2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 può essere scelto:  a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;</p>	<p>2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso;  c) <i>fra persone estranee alla pubblica amministrazione.</i></p>	<p>proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.</p>
<p>3. <i>abrogato</i></p>	<p>3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.</p>
<p>4. ... La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione.</p>	<p>4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli artt. 4, 7, comma 1, lett. a) e 8 della l.r. n. 43 del 2001 non si applicano i vincoli di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010.</p>
<p>5. <i>abrogato</i></p>	<p>5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.</p>
<p>6. Il Presidente del gruppo può richiedere, in ogni tempo, la copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo aggiuntivo di cui al comma 5.</p>	<p>6. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di Consiglieri regionali.</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>7. Le variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla applicazione del comma 5, che non comportino aumenti del fabbisogno totale del Consiglio, sono decise dall'Ufficio di Presidenza, anzichè dal Consiglio regionale, in deroga all'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio per l'amministrazione e la contabilità.</p>	<p>7. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della regione."</p>
	<p>Art. 18 Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 32/1997</p>
	<p>1. L'art. 5 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p>Art. 5 <i>Corresponsione dei contributi in denaro</i></p>	<p>"Art. 5 Corresponsione dei contributi in denaro</p>
<p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate <i>bimestrali</i> anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.</p>	<p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'art. 3, e ne autorizza il pagamento in rate <i>quadrimestrali</i> anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.</p>
<p>2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo, l'Ufficio di</p>	<p>2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.</p>	<p>responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.</p>
<p>3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi possono essere anche erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.</p>	<p>3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.</p>
<p>4. Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.</p>	<p>4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.”</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 6</i>  <i>Gestione dei contributi</i></p> <p>1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 4.</p> <p>2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.</p> <p>3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma</p>	<p>Abrogato dall'art. 24 del pdl</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.</p> <p>4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.</p> <p>5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'articolo 9.</p>	
	<b>Art. 19</b> <b>Modifiche all'art. 7 della l.r. 32/1997</b>
<i>Art. 7</i> <i>Divieti</i>	
<p>1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativi al finanziamento dei partiti politici.</p>	
<p>2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.</p>	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>3. A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:</p> <p>a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;</p> <p>b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo.</p>	<p>1. Il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 32/1997 è abrogato.</p>
	<p>2. Il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p>4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.</p>	<p>“4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.”</p>
	<p>Art. 20 Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 32/1997</p>
	<p>1. L'art. 8 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>Art. 8</i> <i>Documentazione contabile dei gruppi</i></p>	<p>“Art. 8 Documentazione contabile dei gruppi</p>
<p>1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo le indicazioni e le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p>	<p>1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza stato-regioni in applicazione dell'art. 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012.</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, è depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme all'ultimo rendiconto. La documentazione è conservata presso l'Ufficio di Presidenza per cinque anni.</p>	<p>2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza stato-regioni in applicazione dell'art. 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012.</p>
<p>3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'articolo 11 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.</p>	<p>3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla LR..... 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.”</p>
	<p>Art. 21 Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 32/1997</p>
	<p>1. L'art. 9 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>Art. 9</i> <i>Rendiconto dei gruppi consiliari</i></p>	<p>“Art. 9 Rendiconto dei gruppi consiliari</p>
<p>1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.</p>	<p>1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza stato-regioni in applicazione dell'art. 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.</p>	<p>2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.</p>
<p>3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:</p> <p>a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse;</p> <p>b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati dopo la data stessa ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale</p>	<p>3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:</p> <p>a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;</p> <p>b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.</p>
<p>4. Le spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.</p>	<p>4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.</p>	<p>5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.</p>
<p>6. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.</p>	<p>6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012.</p>
<p>7. I beni di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.</p>	<p>7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.</p>
<p>8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso. Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni rientrano tra le spese cui è ammesso destinare i contributi di cui alla presente legge, purché si tratti di beni mobili non registrati ed il loro uso risulti connesso al funzionamento ed alle attività del gruppo.</p>	<p>8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro 15 giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.
	9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.”
	Art. 22 Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 32/1997
	1. L'art. 10 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 10</i> <i>Deposito del rendiconto</i>	“Art. 10 Deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.	1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 10, 11 e 12 del d.l. 174/2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino ufficiale telematico e sul sito istituzionale della Regione.
2. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.	2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
	3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.
	4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'art. 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. ... 2012 per svolgere i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. ... 2012."
<i>Art. 11</i> <i>Comitato tecnico per il controllo del rendiconto</i>	Abrogato dall'art. 24 del pdl
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge. 2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non più di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali è affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura.	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>3. Il comitato tecnico può richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonché l'esibizione delle documentazioni e delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.</p> <p>4. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'articolo 12. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'articolo 12, comma 3.</p> <p>6. Il comitato tecnico svolge attività di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attività di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.</p> <p>7. Non possono far parte del Comitato tecnico:</p> <p>a) i consiglieri regionali in carica;</p> <p>b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i>  <i>Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce:</p> <p>a) non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;</p> <p>b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento</p>	<p>Abrogato dall'art. 24 del pdl</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.</p> <p>2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarità o rimuovere l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i>  <i>Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale</i>  (modificato comma 1 da art. 7 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3)</p> <p>1. Ai fini della rendicontazione ..., ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegati, quale documenti giustificativi della spesa, esclusivamente:</p> <p>a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3;</p> <p>b) le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1;</p> <p>c) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);</p> <p>d) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 3.</p> <p>2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonché all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti .</p>	<p>Abrogato dall'art. 24 del pdl</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b>  Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 32/1997</p>
	<p>1. L'art. 14 della l.r. 32/1997 è sostituito dal seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i>  <i>Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>“Art. 14</b>  <b>Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei Gruppi consiliari</b></p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze sintetiche dei rendiconti, nonché alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il Bollettino ufficiale della Regione.</p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) del d.l. n. 174 del 2012, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.”</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 15</i> <i>Compensi ai componenti del comitato tecnico</i></p> <p>1. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 11 sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.</p>	<p>Abrogato dall'art. 24 del pdl</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. 32/1997</p>
	<p>1. Gli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. 32/1997 sono abrogati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Modifiche alla l.r. 1/2012</p>
<p style="text-align: center;"><b>LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1</b> <b>ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI.</b> <b>DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> Modifiche all'art. 3 della l.r. 1/2012</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i></p>	

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

<i>Anagrafe degli eletti e dei nominati</i>	
<p>1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:</p> <p>a) nome e cognome, luogo e data di nascita;  b) titolo di studio;  c) professione esercitata;  d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;  e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;  f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;  g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;</p>	<p>1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 1/2012, le parole "oltre a" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo".</p>
	<p>2. Le lettere h) ed i) del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 1/2012 sono sostituite dalle seguenti:</p>
<p>h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonché dei conviventi more uxorio se gli stessi vi consentono;</p>	<p>"h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;</p>
<p>i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille euro annui;</p>	<p>i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:  1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;  2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;</p>

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;
	i <i>bis</i> ) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 441 del 1982;
	i <i>ter</i> ) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;”.
J) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.	
2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.	
	3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 1/2012 è aggiunto il seguente:
	“2 <i>bis</i> . Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i)

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.”.
	Art. 26 Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 1/2012
	1. L'art. 7 della l.r. 1/2012 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 7</i> <i>Estensione delle disposizioni</i>	“Art. 7 Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e comma 2 della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.	1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.”
	Art. 27 Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 1/2012
	1. L'art. 8 della l.r. 1/2012 è sostituito dal seguente:
<i>Art. 8 Sanzioni</i>	“Art. 8 Diffida e sanzioni amministrative
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea.	1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.
2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente legge.	2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i), ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.”
	Art. 28

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	Inserimento dell'art. 8 bis nella l.r. 1/2012
	1. Dopo l'art. 8 della l.r. 1/2012 è inserito il seguente:
	“Art. 8 bis Disposizione transitoria
	1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 1° gennaio 2014. E' fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 lettera f) del d.l. 174 del 2012.”
	Capo IV Disposizioni finali
	Art. 29 Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
	1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea Legislativa non può essere superiore alla quota di € 8,00 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.
	2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.
	3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce

**DOCUMENTO DI LAVORO**  
**Progetto di legge ogg.3449**  
**Testo a fronte con la normativa regionale attualmente vigente**

	l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva.
	4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.
	5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.
	6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.
	Art. 30 Entrata in vigore
	1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.